



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in persona dei giudici:

dott. Bartolomeo QUATRARO presidente

dott. Guendalina PASCALE giudice

dott. Elisa TOSI giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista l'istanza depositata in data 16.3.12 e pubblicata presso il registro delle imprese della CCIAA di Novara in data 16.3.12 con la quale Ninetta s.r.l. in liquidazione rappresenta la pendenza di trattative con i propri creditori volte alla stipulazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. e chiede ai sensi dell'art. 182 bis, comma VI, l.f. che il Tribunale disponga il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma dell'art. 182 bis l.f. anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo;
Rilevato che l'attuale formulazione dell'art. 182 bis l.f., quale risultante dalla duplice *novatio* legislativa importata, *in primis*, dall'art. 16 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e, *in secundis*, dall'art. 48 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010 (G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n. 174) è del seguente tenore:

«I. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

II. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'art. 168 secondo comma.

IV. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

V. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell' articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

VI. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

VII. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a nonna del primo comma.

VIII. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.



IX. A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma»;

Rilevato che all'istanza *de qua agitur* sono allegati:

1. la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, l.f. e segnatamente:
 - a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
 - b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
 - c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
 - d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
2. Una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti;
3. Una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), dott.ssa Luisa Mangano, circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare;

Ritenuta, dunque, la formale completezza della documentazione depositata;

Rilevato, per l'effetto, che dalla data di pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, e dunque dal 16.3.12 si produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati;

Rilevato peraltro che è pendente, nel caso di specie, procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 235/11 a seguito di istanza per la dichiarazione di fallimento presentata da Lucy's Line s.r.l. il 7.12.11;

Ritenuto che il procedimento per la dichiarazione di fallimento debba essere assimilato alle azioni esecutive individuali, dal momento che esso tende alla medesima finalità di soddisfazione coattiva della massa dei creditori;

fissa l'udienza del 12.4.12 ore ^{13.30} ~~9~~ P.T.M. ^{avanti} al Tribunale Fallimentare per i provvedimenti di cui all'art. 182 bis, comma VII, l.f;



dispone la comunicazione ai creditori, a cura di parte ricorrente, del ricorso, della documentazione allegata e del presente provvedimento;



sospende, allo stato, la decisione sul ricorso per dichiarazione di fallimento n. 235/11 a seguito di istanza per la dichiarazione di fallimento presentata da Lucy's Line s.r.l. il 7.12.11.

Si comunichi.

Novara il 22/3/2012

Il Presidente

Dott. Bartolomeo Quatraro



IL CASO.it